

RISERVE, CCT E VARIANTI

26 ottobre 2021

AVV. CANDIDI MATTEO

RISERVE: COSA SONO e A COSA SERVONO

- **DEFINIZIONE:** la riserva è lo strumento attraverso cui sono veicolate le domande di maggiori compensi dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, che nell'esecuzione del contratto agisce *iure privatorum*.
- **FIRMARE I DOCUMENTI CONTABILI CON «RISERVA»** (dal R.D. 350/1895):
 - 1) esclude che la sottoscrizione di un atto ne comporti automaticamente accettazione;
 - 2) consente di esplicare la domanda nei 15 gg successivi, così impedendo la decadenza;

In altri termini, i dati registrati nella contabilità si consolidano ove l'appaltatore non iscriva ed esplichi riserva nei documenti contabili, con conseguente sua decadenza dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

RISERVE: IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Il D.lgs. 50/2016 **non contiene una disciplina espressa in tema di riserve** ma rimanda alla **normativa secondaria**. Uniche disposizioni in cui si fa riferimento espresso ad esse sono:

➤ **Art. 107, comma 4 (Sospensioni):**

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le **contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori**, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

➤ **Art. 205 (accordo bonario) – citato 13 volte il termine «riserve», tra cui:**

- a) *Attivazione A. B. qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale;*
- b) *Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica (sospeso dal DL n. 77/2021 fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021)*

RISERVE: IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Il rinvio alla normativa secondaria:

➤ **Art. 101, comma 3**

«Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al **controllo tecnico, contabile e amministrativo** dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, **ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto**»

➤ **Art. 111, comma 1**

«Con il **regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies** sono individuate le **modalità** e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il **direttore dei lavori** effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i **controlli di contabilità**» (il decreto cd «Sblocca-cantieri» n. 32/2019, ha introdotto «Regolamento; in precedenza decreto del MIMS»);

RISERVE: IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

➤ Art. 216, comma 17

Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (ossia gli articoli da 178- 210);

Tra questi:

- 1) Art. 190. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
- 2) Art. 191. Forma e contenuto delle riserve

Art. 190 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. **Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve**, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

■ Art. 191. Forma e contenuto delle riserve

1. *L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.*
2. *Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.*
3. *Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.*
4. *La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.*

RISERVE: D.M. 49/2018 - MIMS

A decorrere dal **30 maggio 2018**, è entrato in vigore il **D.M. 49/2018**, adottato ai sensi dell'art. 111, comma 1, del Codice, che ha fatto venire meno la disciplina transitoria dell'art. 216, comma 17, e, quindi, venir meno definitivamente gli articoli da 178 e 210 del regolamento 207/2010.

Art. 9 – Contestazioni e riserve

1. *Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa **disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.***

La nuova disciplina **demandava alla stazione appaltante la disciplina in tema di riserve**. Ciò che nel previgente quadro normativo trovava un riscontro nel dato di legge oggi è conferito alla discrezione delle stazioni appaltanti.

RISERVE: D.M. 49/2018 - MIMS

La stazione appaltante **non ha comunque il potere di sopprimere tout court il diritto degli operatori** di ricorrere a tale istituto, visto che il decreto, come del resto lo stesso codice, contiene ancora diverse disposizioni sulle riserve. Non si è quindi verificata una deregolamentazione integrale della materia.

Ad esempio, nel citato decreto, si prevede:

- 1) Art. 3, comma 1:** L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve;
- 2) Art. 5, comma 9:** Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili
- 3) Art. 14, comma 1, lett. c):** onere di iscrivere riserve sul registro di contabilità;
- 4) Art. 8, comma 6:** Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati
- 5) Art. 14, comma 5, lett. e):** onere di confermare le riserve nel conto finale.

RISERVE: D.M. 49/2018 - MIMS

Non può tuttavia negarsi che **manca ad oggi una disposizione sul termine di decadenza per l'esplicazione delle domande o sui requisiti che le riserve devono possedere per essere considerate valide ed efficaci** – che invece trovavano puntuale riscontro negli articoli 190 e 191 del regolamento previgente.

RISERVE: LA DISCIPLINA DELLA S.A.

Ai sensi del DM 49/2018*, la SA deve individuare, nel capitolato d'appalto, la disciplina applicabile alle riserve, attraverso:

- 1)una disciplina espressa;
- 2)un rinvio alla previgente normativa.

*Si applica ai contratti relativi a bandi o avvisi pubblicati dopo il 30 maggio 2018

RISERVE: I LIMITI DELLA DISCREZIONALITÀ DELLA PA»

Le amministrazioni, pur avendo ampio margine nel dettagliare le modalità/termini di iscrizione della riserva o al suo contenuto, in ogni caso, le previsioni non devono essere eccessivamente stringente.

Ossia, non devono essere tali da rendere eccessivamente difficile per l'esecutore l'esercizio del diritto - con la naturale conseguenza di un aumento del contenzioso in ordine alla eventuale illegittimità delle relative clausole contrattuali.

RISERVE: LE SOLUZIONI IN CASO DI «LACUNA»

Cosa succede se i capitolati (speciali e generali) non prevedono una disciplina sulle riserve?

LE POSSIBILI SOLUZIONI:

- In dottrina, è stato ipotizzato che le norme e le prassi operative vigenti nel quadro normativo previgente possano essere utilizzate, anche ove non richiamate dal D.M. 49/2018 o non previste nel capitolato, poiché comunque compatibili con il quadro regolatorio in vigore. **CONTRA:** tale interpretazione sembra essere poco fedele al dato testuale della norma, poiché le norme previgenti sono state abrogate e di conseguenza non sarebbe possibile farne applicazione, almeno in assenza di espresso rinvio.

RISERVE: LE SOLUZIONI IN CASO DI «LACUNA»

- Sulla base del principio della **eterointegrazione**, si potrebbe opinare che, anche in assenza di una disciplina sulle riserve nei capitolati, dovrebbe trovare applicazione il **decreto ministeriale**, che in ogni caso non ripropone le norme sulla formulazione delle domande come la previsione del termine di decadenza e quelle sui requisiti di contenuto. **CONTRA:** Articolo 9 del DM 49/2018 è chiaro nell'affidare alle stazioni appaltanti la disciplina in esame con la conseguenza che sole queste ultime potranno prevedere nel senso indicato.
- Vi è infine l'ipotesi del ricorso ai **principi di natura privatistica**: in mancanza di una puntuale disciplina nel capitolato, e nella impossibilità di applicare il d.M. 49/2018 o la previgente normative, se non richiamate nel capitolato, trattandosi di problematiche che potrebbero insorgere nel corso dell'esecuzione, proprio perché attinenti al contratto di appalto potrebbero applicarsi i principi di diritto privato e, dunque, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, l'appaltatore potrebbe formulare le contestazioni del caso secondo forme e modalità ritenute più opportune.

1/3 LE PRINCIPALI REGOLE DELLE RISERVE

- ***Obbligo di uniformarsi alle disposizioni del D.L., fatta salva la facoltà di iscrivere riserve***
- senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori (art. 3, comma 1, DM 49/2018 e art. 191, comma 1, DPR 207/2020);
- ***Onere di iscrivere riserve sul primo atto idoneo a riceverle*** (vedi art. 107, comma 4, D.lgs. 50/2016 - sospensioni; articolo 5, commi 9 e 14 - consegna dei lavori- art. 8, comma 6 – nuovi prezzi - art. 10, comma 4 - sospensioni - 14, comma 1, lett. e) – conto finale dei lavori - DM 49/2018; art. 191, comma 2, DPR 207/2010);
- ***Obbligo di iscrivere/riportare le riserve sempre sul registro di contabilità, pena la loro inammissibilità*** (art. 5, comma 14, art. 8, comma 6, art. 14, comma 1, lett. c) e lett. a) – DM 49/2018; art. 191, comma 2, DPR 207/2010);

2/3 LE PRINCIPALI REGOLE DELLE RISERVE

- *Obbligo di formulare le riserve in modo specifico indicando le ragioni sulle quali si fondano e di quantificare in termini precisi le somme dovute* (art. 191, comma 3, DPR 207/2020 e Codice civile);
- *Obbligo di confermare le riserve sul conto finale e divieto di modificare le domande sul conto finale* (art. 14, comma 1, lett. e) - DM 49/2018 e art. 191, comma 2, e 201, comma 2, - dpr 207/2020);
- in caso di **fatto «continuativo»**, possibilità di quantificare le riserve alla sua cessazione, dopo averla iscritta alla prima contabilità successiva all'insorgenza del fatto stesso (giurisprudenza e art. 191, comma 2, DPR 207/2010)

■ 3/3 LE PRINCIPALI REGOLE DELLE RISERVE

- *Possibilità per il rup di convocare ufficialmente il direttore dei lavori e l'impresa per risolvere aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle opere, mediante analisi in contraddittorio, al fine di risolvere la controversia* (Paragrafo 6, lett. p), linee guida RUP n. 3 e art. 164 DPR 207/2010)
- *Obbligo del DL di effettuare controdeduzione sul registro di contabilità sulle riserve dell'impresa ed obbligo di redigere la relazione riservata* (art. 205, commi 3 e 5, D.lgs. 50/2016 e art. 14, comma 3, lett. c) e comma 5, lett. 5) - Vedi delibera ANAC n. 485 del maggio 2017: tenere la corretta contabilità e l'aggiornamento del registro di contabilità (documento ufficiale per la corretta tenuta della contabilità stessa) con le proprie motivate deduzioni sia un preciso dovere e rientri nella responsabilità della Direzione dei lavori.

■ IN SINTESI, AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ, APPALTATORE DEVE**:

- 1) formulare la riserva, sul "**primo atto dell'appalto idoneo a riceverle**, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore" (ovvero sottoscrivere con riserva l'atto ed esplicare le ragioni nei 15 giorni successivi);
- 2) riproporre la riserva nel **registro di contabilità** nel giorno in cui gli viene presentato (o esplicarla e quantificarla entro 15 giorni, sempre sullo stesso atto, indicando con precisione il compenso e le ragioni di ciascuna domanda);
- 3) confermare le domande sul **conto finale dei lavori** (non vale per atti equipollenti).

**Fanno eccezione a questa regola:

- a) le riserve sulle quali sia intervenuto l'accordo bonario, in quanto ormai definite;
- b) quelle riferibili a fatti generatori inseriti in sede di conto finale o di collaudo, per le quali il primo atto idoneo è, appunto, il conto finale o il collaudo, mentre il registro di contabilità non sarà più sottoposto alla sottoscrizione dell'appaltatore.

■ Primo atto dell'appalto idoneo a ricevere le RISERVE

In linea generale, *il primo atto idoneo a ricevere le riserve deve rinvenirsi tra i documenti contabili in cui è richiesto il contraddittorio e la firma dell'esecutore, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.*

In generale, i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- 1) il giornale dei lavori;
- 2) i ***libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste***;
- 3) le ***liste settimanali***;
- 4) il ***registro di contabilità***;
- 5) il sommario del registro di contabilità;
- 6) gli ***stati d'avanzamento dei lavori***;
- 7) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- 8) il ***conto finale*** e la relativa relazione.

(ex art. 181 DPR 207/2010)

■ Primo atto dell'appalto idoneo a ricevere le RISERVE

- Tra questi,
 - a) *i libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore* o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure,
 - b) nonché il *registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.*
- Inoltre, poiché l'appaltatore è tenuto a firmare il registro all'emissione di **ogni stato di avanzamento**, egli è tenuto a formulare le eventuali riserve riferibili a ciascuno stato di avanzamento al momento in cui è tenuto a firmare il registro di contabilità.

ULTERIORI* ATTI IDONEI A RICEVERLE**:

- **contratto di appalto** (non è prevista, a pena decadenza, la sottoscrizione con riserva, in calce al contratto; stesso vale per atto di sottomissione e atto aggiuntivo);
- **atto di sottomissione e/o o atto aggiuntivo** (in ogni caso, la sottoscrizione di questi non comporta di per sé rinuncia alle riserve iscritte in contabilità, salvo previsioni contrarie)
- **verbale di consegna dei lavori**, qualora l'appaltatore riscontri **difformità** sullo stato dei luoghi rispetto a quelli di progetto o in caso di **consegna parziale** per indisponibilità delle aree o degli immobili;

* a titolo esemplificativo

** pur non essendo documenti contabili

ULTERIORI* ATTI IDONEI A RICEVERLE**:

➤ **verbali di sospensione e ripresa dei lavori** (art. 107, dlgs 50/2016):

1. In caso di sospensioni **legittime**, onere di iscrizione della riserva nel **verbale di ripresa dei lavori** e va inserita nel registro di contabilità;
1. quando la sospensione è *ab origine illegittima*, l'appaltatore deve sottoscrivere con riserva il **verbale di sospensione** e successivamente iscrivere la riserva nel registro di contabilità al momento della sottoscrizione, ripeterla nel **verbale di ripresa** dei lavori e nel registro di contabilità successivamente firmato.

* a titolo esemplificativo

** pur non essendo documenti contabili

■ **ULTERIORI* ATTI IDONEI A RICEVERLE**:**

- **ordini di servizio** (art. 3, DM 49/18);
- **verbale di constatazione sullo stato dei lavori**, in sede di certificato di ultimazione dei lavori;
- **certificato di regolare esecuzione o nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo**, limitatamente alle operazioni di collaudo;

Se le pretese dell'appaltatore interessano tutto l'appalto, e non partite di lavoro riportate nel registro di contabilità o da esse implicate (**c.d. riserve di carattere generale**), non vi è onere immediato di riserva, ma vanno proposte nel conto finale.

* a titolo esemplificativo

** pur non essendo documenti contabili

LIMITE ALLE RISERVE: IL CONTRATTO

Poiché la riserva attiene ad una pretesa economica di matrice contrattuale, la normativa che la disciplina presuppone l'esistenza di un **contratto valido ed efficace**, di cui si chiede l'esecuzione.

Conseguentemente, **non sono soggetti all'onere di tempestiva iscrizione** della riserva:

1. la domanda relativa alla **risoluzione del contratto**, ad esempio, per inadempimento della stazione appaltante (e, in generale, ognqualvolta si controverta in tema di invalidità del contratto o della sua estinzione);
2. le pretese derivanti da **fatti estranei all'oggetto dell'appalto** o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera.
3. le richieste di **interessi moratori** con riferimento ai ritardi nei pagamenti della PA.

Collegio Consultivo Tecnico

Il decreto **31 maggio 2021, n. 77**, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha prorogato, tra le altre cose, fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021), l'operatività del **Collegio Consultivo Tecnico**, di cui all'**art. 6** del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020.

ART. 6 DL 76/2020

La costituzione del CCT è prevista, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque entro 10 giorni da tale data, con **funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso**, è:

- 1) obbligatoria le opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
- 2) facoltativa per le opere diverse.

Per i contratti già in esecuzione, il collegio è nominato entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento

Collegio Consultivo Tecnico e CSLPP

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha adottato, lo scorso 21 dicembre, le *"linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120"*.

Importante intervento chiarificatore che, tuttavia, è privo di forza cogente

■ Collegio Consultivo Tecnico

Rispetto a tale istituto, il decreto 77/2021 ha altresì previsto:

- a) la possibilità per la PA e l'operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
- b) la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Collegio Consultivo Tecnico

c) l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, **con decreto del MIMS, previo parere del CSLPP, di linee guida** volte a definire:

- ✓ i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico;
- ✓ i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte;
- ✓ **le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.**

Con il medesimo decreto, è istituito presso il CSLPP un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

CCT: BOZZA PARERE CSLLPP SU LINEE GUIDA CON DECRETO MIT

Le richieste ANCE sono state volte a chiarire:

- 1) applicazione CCT sia ai settori **ordinari sia a quelli speciali**, ivi inclusi le concessioni e commissari straordinari;
- 2) applicazione anche ai **lavori di manutenzione**;
- 3) la competenza **generalizzata a definire le riserve**, anche quelle generate prima della costituzione dello stesso Collegio (per i contratti in corso di esecuzione);
- 4) facoltà delle parti di escludere, **solo previa adeguata ed espressa motivazione**, che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale, da dichiararsi al più tardi nel verbale di costituzione del Collegio, e non caso per caso, dopo le relative pronunce;
- 5) rapporto di alternatività del CCT rispetto ad accordo bonario, in caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale alle decisione del collegio.

■ VARIANTI: IL CALCOLO DEL QUINTO D'OBBLIGO (art. 106, comma 12)

- *La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.*
- *In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.*

VARIANTI: Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49

Art. 8, comma 4,

1. *Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni*
2. *Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.*

VARIANTI: Come si calcola il 20%

1. *qualora si tratti di prima modifica contrattuale* (ossia, senza che siano nel frattempo intervenute altre modifiche contrattuali, varianti o siano stati riconosciuti all'esecutore importi ai sensi degli artt. 205,206 e 208 del Codice), l'importo di riferimento sarà, semplicemente, quello del **contratto originario**, e sarà sulla base di questo che andrà calcolato il 20%;
2. *qualora, invece, la modifica venga applicata dopo che già siano intervenute altre modifiche contrattuali, varianti o siano stati riconosciuti all'esecutore importi ai sensi degli artt. 205,206 e 208 del Codice, in tal caso l'importo sul quale calcolare il 20% sarà quello dell'originario contratto maggiorato del valore delle predette variazioni, medio tempore intervenute.*

■ Come si calcola il nuovo limite del 20% in caso di più variazioni ?

POSSIBILI SOLUZIONI:

- 1) mera applicazione del **criterio del cumulo** – inteso come somma del quinto non all’importo contrattuale originario bensì all’importo da ultimo integrato.

Ciò, altererebbe la misura dell’obbligo al punto da costringere l’appaltatore ad eseguire maggiori lavori ai medesimi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza un limite ben definito.

■ Come si calcola il nuovo limite del 20% in caso di più variazioni?

2) quando la S.A. operi modifiche contrattuali successive che, singolarmente, non superino il 20% dell'importo contrattuale di volta in volta considerato, **al momento dell'adozione di ogni modifica dovrà calcolare il quinto dell'importo attuale del contratto e, a tale valore, sottrarre l'ammontare delle precedenti modifiche unilaterali già applicate.**

L'importo che ne deriva costituirà il **“residuo disponibile”**, ossia il margine di manovra entro il quale la S.A. potrà ancora imporre all'operatore nuove prestazioni alle originarie condizioni economiche.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE